

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024*), la quale, all'art. 46, prevede misure per il contenimento dei costi energetici e per la continuità degli investimenti aziendali;
- b) richiamato, in particolare, il comma 2 dell'art. 46 della sopracitata l.r. 18/2022, il quale stabilisce che, per sostenere la continuità degli investimenti da parte delle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, la Regione adotta, per l'anno 2022, con apposito provvedimento legislativo, misure di sostegno per l'acquisto di beni strettamente strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, anche finalizzati alla riduzione dei costi e dei consumi energetici;
- c) richiamata la legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 (Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese), e, in particolare, l'articolo 3, il quale disciplina la concessione di contributi una tantum a fondo perduto, a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, sostenuti dal 1° giugno 2022 al 15 novembre 2022, a favore di:
- c.1) imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;
 - c.2) imprese di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;
 - c.3) proprietari o gestori di rifugi alpini ubicati nel territorio regionale;
 - c.4) imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese;
 - c.5) proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale, ancorché non titolari o conduttori di aziende agricole;
- d) preso atto che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, della l.r. 21/2022, i contributi in argomento sono concessi in misura pari al 35 per cento della spesa complessiva ammissibile per singola impresa richiedente, al netto degli oneri fiscali;
- e) dato atto, altresì, che, ai sensi del medesimo comma 2, dell'articolo 3, della l.r. 21/2022, il limite percentuale dei contributi è pari al 45 per cento per gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico, nonché per i soggetti di cui alle precedenti lettere c.4) e c.5), a prescindere dalla tipologia di investimento per il quale il contributo è richiesto;
- f) dato atto che l'articolo 3, comma 4, della l.r. 21/2022 consente la concessione dei contributi anche per investimenti non ultimati, a condizione che al momento della presentazione della domanda sia già stato pagato almeno il 20 per cento della spesa per la quale i contributi sono richiesti e che il beneficiario si impegni a ultimarli entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda stessa;

- g) richiamato, inoltre, il comma 5, dell'articolo 3, della l.r. 21/2022, che stabilisce la non cumulabilità dei contributi di cui al predetto articolo 3 con mutui o altri contributi in conto capitale a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo;
- h) richiamato il comma 8, dell'articolo 3, della l.r. 21/2022, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio delle spese non ammissibili e di quelle finalizzate all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico per le quali la percentuale dei contributi è pari al 45 per cento, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui trattasi;
- i) richiamato, altresì, il comma 9, dell'articolo 3, della l.r. 21/2022, il quale prevede che:
- i.1) i contributi destinati alle imprese di cui alle precedenti lettere c.1) e c.2) sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I contributi destinati ai soggetti di cui alle precedenti lettere c.4) e c.5), sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA.102896) da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 6039 del 18 agosto 2022 (Regime SA. 103965);
- i.2) fatto salvo quanto stabilito con il comma 5 di cui alla precedente lettera g), i contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 medesimo possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione;
- j) ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui all'articolo 3 della l.r. 21/2022, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;
- k) dato atto che i contributi sono concessi per via telematica tramite la piattaforma dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione e istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per il cui adeguamento occorre provvedere ad apposita prenotazione di spesa, per un importo pari a euro 50.000, stanziato dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 21/2022;
- l) viste le disposizioni applicative per la concessione del contributo per gli investimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 21/2022, come dettagliate negli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- m) preso atto del parere espresso dalla S.O. Affari legislativi e aiuti di Stato con nota prot. n. 16116/AGR in data 10 ottobre 2022 in merito alla conformità della presente deliberazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, come previsto dalle procedure approvate con deliberazione n. 1843, in data 30 dicembre 2016;

- n) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- o) considerato che:
- 1.1 il dirigente della Struttura Strutture ricettive e commercio dell'Assessorato Beni culturali turismo, sport, commercio ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) e della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 02 (Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori), attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - 1.2 la dirigente della Struttura Competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) e Programma 02 (Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori) attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - 1.3 il coordinatore del Dipartimento Turismo, sport e commercio in assenza della dirigente della Struttura Enti e professioni del turismo dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport, commercio ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - 1.4 la dirigente della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - 1.5 il dirigente della Struttura Dipartimento innovazione e agenda digitale ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'adeguamento della piattaforma dedicata istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5;
- p) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dai dirigenti delle strutture Competitività del sistema economico e incentivi, Strutture ricettive e commercio, Struttura Enti e professioni del turismo, Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale e Dipartimento innovazione e agenda digitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- q) su proposta concertata tra l'Assessore ai Beni culturali turismo, sport, commercio, l'Assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, l'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali e l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione del contributo previsto dall'articolo 3 della l.r. 21/2022, come dettagliate negli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di prenotare, per l'anno 2022, per la concessione dei contributi alle spese di investimento previsti dall'articolo 3 della l.r. 21/2022:
 - a. euro 700.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026742 "Contributi straordinari agli investimenti alle imprese turistico-ricettive per il contenimento dei costi energetici e la continuità aziendale";
 - b. euro 20.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026743 "Contributi straordinari agli investimenti ad amministrazioni locali per il contenimento dei costi energetici e la continuità aziendale per i rifugi alpini";
 - c. euro 20.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026744 "Contributi straordinari agli investimenti a famiglie per il contenimento dei costi energetici e la continuità aziendale per i rifugi alpini";
 - d. euro 40.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026745 "Contributi straordinari agli investimenti ad altre imprese per il contenimento dei costi energetici e la continuità aziendale per i rifugi alpini";
 - e. euro 20.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026746 "Contributi straordinari agli investimenti ad istituzioni sociali private per il contenimento dei costi energetici e la continuità aziendale per i rifugi alpini";
 - f. euro 3.000.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026747 "Contributi straordinari agli investimenti alle imprese industriali e artigianali per il contenimento dei costi energetici e la continuità aziendale";
 - g. euro 1.200.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026748 "Contributi straordinari agli investimenti alle imprese commerciali per il contenimento dei costi energetici e la continuità aziendale";
 - h. euro 2.500.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026749 "Contributi straordinari agli investimenti sostenuti dalle imprese agricole";
 - i. euro 450.000 per l'anno 2022 sul capitolo U0026750 "Contributi straordinari agli investimenti realizzati dai proprietari di alpeggi e mayens";del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di prenotare, per l'anno 2022, per la manutenzione evolutiva della piattaforma unica per la gestione dei contributi straordinari a sostegno degli investimenti e alle famiglie per il contenimento dei costi energetici previsti dalla l.r. 21/2022, la spesa complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sul capitolo U0026752 "Spese per la manutenzione evolutiva della piattaforma unica per la gestione dei contributi straordinari a sostegno degli investimenti e alle famiglie per il contenimento dei costi energetici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di dare atto che per i trasferimenti non liquidati entro il corrente anno si provvederà all'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato ed alla relativa variazione di bilancio;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

§

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 in data 12 ottobre 2022

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2022, N. 21.

ARTICOLO 1 BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 (*Contributi straordinari a sostegno degli investimenti*) della legge regionale 23 settembre 2022, n. 21 (Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese), di seguito denominata "Legge", i seguenti soggetti:
 - a) le imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), la cui attività economica rientra nei codici ATECO elencati nell'Allegato 2;
 - b) le imprese di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), la cui attività economica rientra nei codici ATECO elencati nell'Allegato 2;
 - c) i proprietari o gestori di rifugi alpini di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ubicati nel territorio regionale;
 - d) le imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), la cui attività economica rientra nei codici ATECO elencati nell'Allegato 2;
 - e) i proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale, ancorché non titolari o conduttori di aziende agricole.
2. Le imprese di cui al precedente comma 1, lettera a) devono essere iscritte nel registro imprese, ancorché in stato "inattivo", ed avere la sede legale o operativa in Valle d'Aosta, come risultante dal registro imprese alla data del 1° giugno 2022 e alla data di presentazione della domanda.
3. Le imprese di cui al precedente comma 1, lettere b) e d) devono essere iscritte e risultare in stato "attivo" nel registro imprese ed avere la sede legale o operativa in Valle d'Aosta; tali requisiti dovranno risultare dal registro imprese alla data del 1° giugno 2022, alla data di presentazione della domanda e per almeno 24 mesi dalla data di erogazione a saldo del contributo, salvi i casi di decesso, malattia certificata o altra causa di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del beneficiario.
4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni le società consortili qualora anche solo una delle singole imprese consorziate che le costituiscono richiedano autonomamente il contributo di cui all'articolo 3 della "Legge".

ARTICOLO 2 DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. I contributi a fondo perduto in "de minimis" di cui all'articolo 3 della "Legge" destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto delle disposizioni di

cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352, in data 24 dicembre 2013. Per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, non abbia ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso, aiuti soggetti alla stessa regola "de minimis" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore ai massimali previsti, fermo restando che l'esercizio finanziario è determinato con riferimento alla data di chiusura del bilancio dell'impresa medesima.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 3 della "Legge" destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA.102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 6039 del 18 agosto 2022 (Regime SA. 103965).
3. Gli aiuti di cui al precedente comma 2 sono concessi fino al massimale complessivo di euro 62.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di euro 75.000 per il settore dell'acquacoltura e di euro 500.000 per il settore della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e attività connesse.
4. Gli aiuti di cui al precedente comma 2 non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione, tra cui, ma non solo:
 - a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
 - b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE;oppure
 - c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
5. Gli aiuti di cui all'articolo 3 della "Legge" possono essere concessi alle imprese in difficoltà.
6. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA). Inoltre:
 - per gli aiuti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della "Legge", si terrà conto anche degli aiuti concessi alle imprese ricadenti nel perimetro di "impresa unica" relativo al richiedente;
 - per gli aiuti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e) della "Legge", si terrà conto anche degli aiuti concessi alle imprese direttamente o indirettamente collegate al richiedente che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di

eventuali imprese che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Vedi FAQ al seguente indirizzo:

https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx".

7. Nel caso in cui, in sede di calcolo dell'importo del contributo, risulti il superamento dei massimali previsti, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del pertinente plafond ancora disponibile.

ARTICOLO 3 INIZIATIVE FINANZIABILI E REQUISITI PER L'ACCESSO

1. I contributi di cui all'articolo 3 della "Legge" sono concessi a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, compresi quelli finalizzati all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico.
2. Sono ammesse ad agevolazione le sole iniziative di investimento concernenti unità locali ubicate nel territorio della Valle d'Aosta. Per unità locale, si intende la struttura, anche dislocata in più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
3. Sono ammessi ad agevolazione i soli investimenti inerenti all'attività economica effettivamente svolta dall'impresa comprovata dal codice ATECO risultante dal registro imprese alla data del 1° giugno 2022 e alla data di presentazione della domanda.
4. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese di investimento, sostenute dal 1° giugno 2022 al 15 novembre 2022. Il limite minimo di spesa ammissibile complessiva è pari a euro 5.000 e quello massimo a euro 200.000, fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di contributo concedibili ai sensi della disciplina di riferimento di cui all'articolo 2, del presente allegato.
5. L'importo della spesa ammissibile è da considerarsi al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale. Non sono ammessi a contributo fatture, preventivi di spesa, ordini di acquisto e computi metrici-estimativi predisposti da professionisti abilitati o documenti a essi equipollenti il cui importo unitario sia inferiore a euro 500, al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, fatti salvi i documenti relativi all'acconto del 20% riferito alle spese di cui al comma 9, che possono essere anche di importo inferiore al suddetto importo.
6. La documentazione fiscale attestante le spese di investimento consiste nella fattura elettronica (o documento equipollente) intestata al beneficiario, emessa dal fornitore in una data compresa tra il 1° giugno 2022 e il 15 novembre 2022, corredata dai documenti comprovanti l'avvenuto pagamento nei medesimi termini e la descrizione dei beni acquistati. Salvo quanto stabilito al successivo comma 9, la documentazione fiscale deve essere conservata dal richiedente per i successivi controlli di cui all'articolo 10.
7. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accredito dell'agevolazione concessa devono essere intestati o

cointestati al soggetto beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare una dichiarazione liberatoria del fornitore attestante le modalità dell'avvenuto pagamento.

8. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
9. Fatti salvi i limiti minimi e massimi di spesa complessiva ammissibile di cui al precedente comma 4, sono ammesse a contributo le spese per interventi avviati dal **1° giugno 2022 al 15 novembre 2022**, ancorché non conclusi alla data di presentazione della domanda, quantificati mediante fatture, preventivi di spesa, ordini di acquisto o computi metrici-estimativi predisposti da professionisti abilitati. Tali spese sono ammesse a contributo a condizione che:
 - a) almeno il 20 per cento delle stesse sia corredato di idonea documentazione fiscale attestante il loro pagamento;
 - b) il beneficiario si impegni a concludere l'investimento e a trasmettere idonea documentazione fiscale a saldo attestante la tracciabilità e il relativo pagamento dell'intera spesa effettivamente sostenuta entro il termine di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. In capo al medesimo operatore economico, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi dell'articolo 3 della "Legge" se nella medesima domanda sono cumulate le spese sostenute per più unità locali, purché nell'ambito del medesimo settore economico, come meglio individuati nell'Allegato 2. Nel caso in cui i contributi richiesti siano riferiti a investimenti effettuati in settori economici diversi tra quelli individuati nell'Allegato 2, l'operatore economico è tenuto a presentare domande distinte, ciascuna delle quali relativa agli investimenti effettuati nel medesimo settore economico, nei limiti, minimi e massimi, di spesa ammissibile, di cui all'articolo 3, comma 4 del presente allegato e nel rispetto dei massimali complessivi imposti dal rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato di cui all'articolo 2, complessivamente riferiti all'operatore economico richiedente. L'operatore economico è tenuto alla presentazione di domande distinte nei casi in cui si avvalga per una o più spese della facoltà di cui all'articolo 3, comma 9, del presente allegato.
2. In caso di presentazione di domande per l'ottenimento di contributi finalizzati all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), sono tenuti ad allegare, nella piattaforma dedicata, una relazione descrittiva sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo o Collegio professionale che attesti che le spese oggetto di contributo siano finalizzate all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico e riconducibili a una o più delle categorie di cui all'articolo 5, commi 4 e 6.
3. La domanda può essere presentata dai:
 - a) titolari/legali rappresentanti delle imprese richiedenti;
 - b) proprietari o gestori di rifugi alpini, anche se non costituiti in forma di impresa;
 - c) proprietari di alpeggi o mayen, ancorché non titolari o conduttori di aziende agricole;

- d) delegati dei richiedenti, muniti di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
4. La domanda deve essere redatta e inviata esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
 5. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e dichiarazioni sostitutive necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
 6. Le domande sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.
 7. L'invio delle domande deve essere effettuato a partire **dalle ore 14.00 del 20 ottobre 2022 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23:59 del 15 novembre 2022**. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente, o il delegato, riceve dal sistema la conferma della consegna.
 8. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 7 del presente articolo, una nuova istanza.
 9. Nel caso in cui si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 9, del presente allegato, il richiedente dovrà inserire, a decorrere dal mese di marzo 2023 **e non oltre il termine di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo**, la documentazione comprovante l'ultimazione dell'investimento, costituita dalle fatture elettroniche (o documenti a esse equipollenti) a saldo e dalla relativa documentazione certificativa dell'avvenuto pagamento. La piattaforma non consentirà l'inserimento di tale documentazione oltre il termine di diciotto mesi alla data di presentazione della domanda.
 10. In applicazione degli articoli 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e 3 della "Legge", i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12 del presente allegato.

ARTICOLO 5 INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

1. Il contributo è concesso **in misura pari al 35 per cento** della spesa complessiva ammissibile per singola impresa richiedente, al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.
2. Il limite percentuale dei contributi è **pari al 45 per cento** per:
 - a) gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico dei processi produttivi o del sistema edificio-impianti, ivi inclusa l'installazione di fonti energetiche rinnovabili a servizio degli stessi corredati di una relazione descrittiva sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo o Collegio professionale che attesti che le spese oggetto di contributo siano finalizzate all'efficientamento energetico e riconducibili a una o più delle categorie di cui al comma 4;
 - b) gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico, comprese le spese relative alle indagini e alle analisi propedeutiche previste dalla normativa vigente nel caso di acque destinate al consumo umano corredati di una relazione descrittiva sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo o Collegio professionale che attesti che le spese oggetto di contributo siano finalizzate al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico e riconducibili a una o più delle categorie di cui al comma 6.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), la percentuale dei contributi è **pari al 45 per cento**, a prescindere dalla tipologia di investimento per il quale il contributo è richiesto.
4. Con riferimento agli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 2, lettera a), sono ammissibili a contributo gli investimenti, rientranti in una o più delle seguenti categorie:
 - a) interventi finalizzati al **miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro opaco di ambienti climatizzati**, comprensivi di: opere provvisorie e accessorie, demolizione degli elementi costruttivi esistenti e recupero o smaltimento dei relativi materiali, fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie per il miglioramento delle caratteristiche termoigrometriche di strutture esistenti;
 - b) interventi che comportino **la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo**, ovvero fornitura e posa in opera di schermature solari esterne e/o di meccanismi automatici di regolazione e controllo (esclusi tendaggi interni);
 - c) interventi finalizzati al **miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro trasparente (ivi incluse vetrate fisse non apribili)**, comprensivi di smontaggio e dismissione dei serramenti esistenti e relative opere accessorie, fornitura e posa in opera di nuovi serramenti e relative opere accessorie, miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
 - d) interventi finalizzati all'**efficientamento energetico degli impianti per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale**. Sono ritenuti ammissibili: smontaggio e dismissione, parziale o totale, dell'impianto esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere elettriche, idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti o porzioni degli stessi. In particolare, sono compresi, oltre alla sostituzione del generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di

- distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di accumulo e su quelli di emissione. Sono, inoltre, comprese la fornitura e posa in opera di: sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo; sistemi di stoccaggio e alimentazione automatica del combustibile per impianti a pellet e cippato; tutti i componenti necessari per l'allaccio a una rete di teleriscaldamento; tutti i componenti per l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica e unità di trattamento aria; tutti i componenti relativi a sistemi di cogenerazione; tutte le apparecchiature e i componenti necessari per l'installazione di pannelli solari termici;
- e) installazione di **tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)** degli impianti termici ed elettrici e delle apparecchiature elettroniche, comprensivi anche di sistemi di controllo per l'illuminazione e la climatizzazione, sensori di luminosità, sensori di presenza, sensori di concentrazione di umidità, sensori di CO₂ o inquinanti e relativi software di gestione;
 - f) interventi di **contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi**, attraverso: innovazioni di processo o di prodotto; sostituzione di componenti, apparecchi e attrezzature; interventi di efficientamento energetico sugli impianti tecnologici (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria); interventi di razionalizzazione impiantistica; installazione di impianti per il recupero del calore di processo da forni o impianti che producono calore o che prevedono il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile o di scarti di lavorazione a fini energetici;
 - g) installazione di **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi i sistemi di accumulo**. Sono ammissibili la fornitura, l'installazione e posa in opera di tutte le apparecchiature e i componenti necessari per l'installazione a regola d'arte.
5. Il contributo è concesso nel limite percentuale del 35 per cento se l'investimento rientra in una delle seguenti categorie:
- a) opere, installazioni e finiture interne ed esterne non riconducibili agli interventi di cui al comma 4, comprese le nuove costruzioni, le demolizioni o le ricostruzioni;
 - b) realizzazione di nuove reti e/o centrali di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
6. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono ammissibili a finanziamento:
- a) investimenti per la realizzazione di opere per la captazione, trasporto e accumulo di acque;
 - b) investimenti per la realizzazione di opere e impianti per la captazione, lo stoccaggio, il filtraggio e l'impiego delle acque meteoriche (ad es. vasche e serbatoi).
7. Le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo e sicurezza e di predisposizione della relazione descrittiva di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammesse nel limite massimo del 10 per cento della spesa ammissibile riferita alle opere edili e impiantistiche, fatta eccezione per le spese tecniche relative alle indagini e alle analisi propedeutiche all'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per le quali non vi è un limite percentuale sulla spesa ammissibile.
8. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo 3 della "Legge" le seguenti spese:
- a) acquisto di beni immobili;

- b) acquisto di beni usati o rigenerati;
- c) acquisto di veicoli aziendali il cui costo non sia integralmente deducibile e acquisto di veicoli a Km 0;
- d) acquisto di smart-phone, tablet e PC e device assimilabili;
- e) acquisto di software non contabilizzati come immobilizzazioni immateriali;
- f) generatori di calore, anche in assetto cogenerativo, alimentati a gasolio, olio combustibile, nafta, kerosene o carbone o gruppi elettrogeni alimentati a gasolio o benzina;
- g) spese relative a interventi di manutenzione ordinaria, non contabilizzate come immobilizzazioni;
- h) spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
- i) spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate/raggruppate e successivamente rifatturate al Consorzio/Raggruppamento e da questo rimborsate alle singole imprese;
- j) prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
- k) spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
- l) oneri per spese e commissioni bancarie;
- m) spese riferite all'IVA e a qualsiasi altro onere di natura fiscale;
- n) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali o poliennali non arboree;
- o) investimenti già oggetto di concessione di contributo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15.

ARTICOLO 6 REQUISITI, ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE

1. In caso di impresa, il richiedente o suo delegato nella domanda è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
 - a) il codice fiscale, la partita IVA e i recapiti del richiedente, persona fisica o soggetto diverso da persona fisica, il codice ATECO collegato all'investimento, il codice fiscale del rappresentante legale nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica o del rappresentante legale del minore o dell'interdetto, autorizzati all'esercizio dell'impresa, il codice fiscale del *de cuius* se il richiedente ne prosegue l'attività, il codice fiscale del delegato, nel caso in cui il richiedente abbia delegato un soggetto terzo alla presentazione della domanda;
 - b) di avere la sede legale o operativa in Valle d'Aosta;
 - c) la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa;
 - d) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
 - e) **esclusivamente per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)**, di essere iscritte nel registro imprese, ancorché in stato "inattivo";
 - f) **esclusivamente per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d)**, di essere iscritte in stato "attivo" nel registro imprese, come risultante dal registro imprese alla data del 1° giugno 2022 e alla data di presentazione della domanda;
 - g) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento), con la causale: "*Domanda di contributo ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2022*"), a eccezione dei beneficiari che hanno i requisiti di esenzione dal versamento dell'imposta di bollo;
 - h) in caso di consorzio o di impresa appartenente ad un consorzio, di non aver richiesto il

- contributo in qualità di singola impresa;
- i) gli estremi identificativi delle fatture elettroniche o dei documenti a esse equipollenti, con indicazione degli importi e di una sintetica descrizione della spesa ovvero, nel caso previsto dal precedente articolo 3, comma 9, le fatture elettroniche, i preventivi di spesa, gli ordini di acquisto o i computi metrici estimativi, e gli identificativi di spesa comprovanti l'esecuzione di almeno il 20 per cento della spesa ammessa;
 - j) di essere a conoscenza che i contributi richiesti per spese di investimento non sono cumulabili con mutui o altri contributi in conto capitale, a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Legge;
 - k) di essere a conoscenza che, salvo quanto previsto dalla precedente lettera j), i contributi concessi possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della Legge;
 - l) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
 - m) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
 - n) gli stati e condizioni necessari per verificare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, i dati dell'impresa intesa come "impresa unica";
 - o) gli stati e condizioni necessari per verificare i dati dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del Reg. (UE) n. 1407/2013;
 - p) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l'accredito dell'agevolazione concessa, sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare una dichiarazione liberatoria del fornitore attestante le modalità dell'avvenuto pagamento;
 - q) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - r) che le spese inserite nella domanda di contributo non riguardano interventi o acquisti anche solo parzialmente oggetto di concessione di contributo ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 15/2021;
 - s) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - t) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di

mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;

- u) qualora le spese si riferiscano a opere:
 - u.1 gli estremi del titolo urbanistico/edilizio legittimante la realizzazione dell'intervento, laddove necessario;
 - u.2 il titolo di godimento dell'immobile in cui è esercitata l'attività; nel caso in cui il titolo di godimento sia diverso dalla proprietà, che il proprietario ha formalmente espresso il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione e alla realizzazione delle opere;
- v) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

2. In caso proprietari o gestori di rifugi alpini o proprietari di alpeggi o mayen, anche se non costituiti in forma di impresa, il richiedente o suo delegato nella domanda è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

- a) il codice fiscale e i recapiti del richiedente e il codice fiscale del delegato, nel caso in cui il richiedente abbia delegato un soggetto terzo alla presentazione della domanda;
- b) che l'immobile a cui si riferisce l'investimento è situato in Valle d'Aosta;
- c) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento), con la causale: "*Domanda di contributo ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2022*"), a eccezione dei beneficiari che hanno i requisiti di esenzione dal versamento dell'imposta di bollo;
- d) gli estremi identificativi delle fatture elettroniche o dei documenti a esse equipollenti, con indicazione degli importi e di una sintetica descrizione della spesa ovvero, nel caso previsto dal precedente articolo 3, comma 9, i preventivi di spesa, gli ordini di acquisto o computi metrici estimativi, e gli identificativi di spesa comprovanti l'esecuzione di almeno il 20 per cento dell'intervento;
- e) di essere a conoscenza che i contributi richiesti per spese di investimento non sono cumulabili con mutui o altri contributi in conto capitale, a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della Legge;
- f) di essere a conoscenza che, salvo quanto previsto dalla precedente lettera e), i contributi concessi possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della Legge;
- g) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l'accredito dell'agevolazione concessa, sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare una dichiarazione liberatoria del fornitore attestante le modalità dell'avvenuto pagamento;
- h) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
- i) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- j) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
 - k) qualora le spese si riferiscano a opere:
 - k.1. gli estremi del titolo urbanistico/edilizio legittimante la realizzazione dell'intervento, laddove necessario;
 - k.2. il titolo di godimento dell'immobile in cui è esercitata l'attività; nel caso in cui il titolo di godimento sia diverso dalla proprietà, che il proprietario ha formalmente espresso il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione e alla realizzazione delle opere;
 - l) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
3. Per i beneficiari di cui all'articolo 1, la domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno a:
- a) esclusivamente per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d), essere iscritto e risultare in stato "attivo" nel registro imprese ed avere la sede legale o operativa in Valle d'Aosta, come risultante dal registro imprese, per almeno 24 mesi dalla data di erogazione a saldo del contributo, salvi i casi di decesso, malattia certificata o altra causa di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del beneficiario;
 - b) non alienare, separatamente dall'azienda, i beni oggetto di investimento per almeno due anni dalla data di erogazione a saldo del contributo, salvi i casi di decesso, malattia certificata o altra causa di forza maggiore che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del beneficiario;
 - c) esclusivamente per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della Legge, utilizzare gli alpeggi o i mayen, oggetto di agevolazione, in tutto o in parte per la monticazione nei due anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo;
 - d) concludere l'investimento e a trasmettere la documentazione comprovante l'ultimazione dell'investimento, costituita dalle fatture elettroniche a saldo, e dalla relativa documentazione certificativa dell'avvenuto pagamento entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dello stesso (*solo nel caso di investimenti non ultimati alla data di presentazione della domanda, per i quali l'operatore economico si avvalga della facoltà di cui all'articolo 3, comma 9, del presente allegato*);
 - e) consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità locali interessate dagli investimenti e a mettere a disposizione del soggetto controllore, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata.
4. Alla domanda andranno allegati le fatture elettroniche (o altro documento equipollente) intestate al beneficiario e i documenti giustificativi comprovanti l'avvenuto pagamento nei termini. Per i pagamenti avvenuti tramite soggetti terzi (ad es. credito al consumo) occorre allegare la liberatoria del fornitore con il relativo documento di identità. Per gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico e al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico di cui all'articolo 5, comma 2, alla domanda deve essere, altresì, allegata la relazione descrittiva di cui all'articolo 4, comma 2.

5. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli.

ARTICOLO 7 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Sono responsabili del procedimento di concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 3 della "Legge", i dirigenti delle seguenti strutture regionali, a seconda del settore economico come individuati dall'Allegato n. 2:
 - a) Competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro;
 - b) Strutture ricettive e commercio dell'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio;
 - c) Struttura Enti e professioni del turismo dell'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio;
 - d) Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.
2. Il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento a sistema della relativa domanda. La piattaforma dedicata registra automaticamente le domande, divise per settore economico, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e, una volta completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, a tutti gli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.
3. La ricevuta di cui al comma precedente contiene l'indicazione della Struttura regionale responsabile del procedimento di concessione del contributo.
4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro il 31 dicembre 2022.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.
6. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
7. A seguito del provvedimento dirigenziale di concessione, sarà inviata apposita comunicazione ad ogni beneficiario con l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da apporre sulle fatture relative alle spese ancora da sostenere, nell'ambito degli interventi di cui al precedente articolo 3, comma 9.

ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le Strutture competenti procedono all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui all'articolo 3 della l.r. 21/2022, è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria automatica, tramite la piattaforma regionale dedicata, è volta a verificare la regolarità e la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato.
3. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura competente. Nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 9 del presente allegato, l'erogazione del contributo è disposta solo a seguito della trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità individuate all'articolo 4, comma 9, del presente allegato che deve comunque avvenire, tramite la piattaforma dedicata, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
4. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato domanda per investimenti finalizzati all'efficientamento energetico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica da parte della Struttura regionale competente della coerenza tra le spese sostenute, i giustificativi di spesa e la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 2.

ARTICOLO 9 CUMULO

1. I contributi di cui all'articolo 3 della "Legge" non sono cumulabili con mutui o altri contributi in conto capitale, a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo.
2. Salvo quanto previsto al precedente comma 1, i contributi concessi possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui ai successivi commi 3 e 4, a condizione che le sovvenzioni pubbliche ottenute, anche di natura fiscale, non eccedano complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della Legge.
3. I contributi a fondo perduto in "de minimis" di cui all'articolo 3 della "Legge" destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013. I contributi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o

dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4. I contributi a fondo perduto in "quadro temporaneo" di cui all'articolo 3 della "Legge" destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) e e), possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" applicabili (regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014) o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili (ABER, FIBER e GBER), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. I contributi non devono in ogni caso superare le soglie massime previste per singolo beneficiario, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in virtù della Comunicazione sul quadro temporaneo, da qualunque fonte proveniente. I contributi possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni".

ARTICOLO 10 CONTROLLI EX POST

1. Le Strutture competenti sono autorizzate a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla "Legge" e dal presente allegato e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, le Strutture regionali competenti o l'eventuale soggetto esterno incaricato sono autorizzati a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 11 REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione, compresi i casi in cui non emerga la stretta strumentalità o funzionalità degli investimenti, oggetto di contributo, all'esercizio dell'impresa o dell'attività agevolata;
 - b) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 6, comma 3, del presente allegato;
 - c) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data

dell'avvenuta restituzione è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
4. Il richiedente può chiedere la rateizzazione dell'importo da restituire, in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

ARTICOLO 12 SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma *1bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 13 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell'articolo 3 della "Legge", che ha previsto un contributo, una tantum a fondo perduto, a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, compresi quelli finalizzati all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico, a favore di: imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese; imprese di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese; proprietari o gestori di rifugi alpini di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), ubicati nel territorio regionale; imprese di cui agli articoli 5,

comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, iscritte nel registro imprese; proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale ancorché non titolari o conduttori di aziende agricole. L'articolo 3, comma 8, della "Legge" attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio delle spese non ammissibili e di quelle finalizzate all'efficientamento energetico o al miglioramento delle condizioni di approvvigionamento idrico, modalità e termini procedurali per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della l.r. 21/2022.

2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegati al trattamento sono le strutture Competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, Strutture ricettive e commercio e Enti e professioni del turismo dell'Assessorato Beni culturali turismo, sport, commercio, Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 21/2022 per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo. I dati personali oggetto di trattamento-sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - l'IBAN del richiedente il contributo;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
2. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo che i beni agevolati non siano alienati o ceduti separatamente dall'azienda nei due anni successivi alla data di erogazione del contributo e che gli alpeggi o i mayen oggetto di agevolazione siano utilizzati in tutto o in parte per la monticazione nei due anni successivi alla data di erogazione del contributo, e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
4. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto la l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei

casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.

ALLEGATO N. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 in data 12 ottobre 2022

ELENCO DI DETTAGLIO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23 SETTEMBRE 2022, N. 21.

DEFINIZIONE DEI SETTORI ECONOMICI AI FINI DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

SETTORE ECONOMICO TURISTICO-RICETTIVO

IMPRESE:

- a) imprese titolari della gestione delle aziende alberghiere di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), dei campeggi e villaggi turistici di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante), e degli affittacamere e case e appartamenti per vacanze (CAV) di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) (attività classificate con i codici ATECO: 55.10.00 - 55.20.10 - 55.20.51 - 55.30.00); sono, in ogni caso, escluse dai soggetti beneficiari le imprese titolari della gestione di strutture alberghiere a carattere di multiproprietà o oggetto di frazionamento della proprietà;
- b) imprese mere proprietarie di strutture alberghiere, di campeggi e di villaggi turistici che intendano mantenerne la destinazione d'uso, a condizione che vi sia esercitata un'attività di gestione in forza di regolare contratto; sono, in ogni caso, escluse dai soggetti beneficiari le imprese proprietarie di strutture alberghiere a carattere di multiproprietà o oggetto di frazionamento della proprietà.

SETTORE ECONOMICO DEL COMMERCIO, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEI SERVIZI CORRELATI

IMPRESE:

- a) imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio e dell'intermediazione commerciale che esercitino un'attività classificata con i codici ATECO: 45.1 (con esclusione delle agenzie di compravendita di cui ai codici 45.11.02 e 45.19.02), 45.3, 45.40.1, 45.40.2, 46 e 47;
- b) imprese appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitino un'attività classificata con i codici ATECO: 56.1 (con esclusione dei codici 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché, limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codici 93.29.1), compresi i disco-pub;
- c) imprese operanti nel settore dei servizi, che esercitino un'attività classificata con i codici ATECO: attività delle agenzie di viaggio e tour operators (codice 79.1), attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (limitatamente al codice 66.19.2), attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione (limitatamente al codice 66.22), attività di mediazione immobiliare (codice 68.31), attività di noleggio di beni limitatamente ai codici 77.21.01 (Noleggio di biciclette) e 77.21.09 (Noleggio di attrezzature e articoli sportivi, escluso quello

- effettuato con la gestione di impianti sportivi), attività sportive (limitatamente ai codici 93.11, 93.12 e 93.13);
- d) imprese mere proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui alle lettere a), b) e c), che intendano mantenerne la destinazione d'uso, a condizione che vi sia esercitata un'attività di gestione in forza di regolare contratto;
- e) centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

SETTORE ECONOMICO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

IMPRESE:

A) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

limitatamente alle seguenti attività:

- 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali
- 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
- 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura

B) ESTRAZIONI DI MINERALI DA CAVE E MINIERE

C) ATTIVITA' MANIFATTURIERE

escluse le seguenti attività:

- 10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera

attività ammesse con limitazione come da art. 1, comma 1. lettera c) del Reg. (UE) 1407/2013:

- 10 Industria alimentare
- 11 Industria delle bevande
- 12 Industria del tabacco

D) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E) FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

F) COSTRUZIONI

escluse le seguenti attività:

- 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
- 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione

G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

limitatamente alle seguenti attività:

- 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
- 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- 45.20.40 Riparazione e sistemazione di pneumatici per autoveicoli
- 45.20.91 Lavaggio auto
- 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
- 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
- 46.77.10 Smantellamento di automobili, computer, televisori ed altre apparecchiature per ottenere e rivendere parti che sono direttamente riutilizzabili come pezzi di ricambio
- 47.78.20 Attività degli ottici

H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

escluse le seguenti attività:

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

49.41.00 Trasporto merci su strada (Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi)

53 Servizi postali e attività di corriere

I) ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE

limitatamente alle seguenti attività:

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

J) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

M) ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

limitatamente alle seguenti attività:

70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti

72 Ricerca scientifica e sviluppo

73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web

74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici

74.20.11 Attività di fotoreporter

74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche

74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

74.30.00 Traduzione e interpretariato

N) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

limitatamente alle seguenti attività:

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio

82.20.00 Attività dei call center

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari

82.99.91 Servizi di stenotipia

P) ISTRUZIONE

limitatamente alle seguenti attività:

85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

Q) SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

limitatamente alle seguenti attività:

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

R) ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

limitatamente alle seguenti attività:

90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

S) ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI

limitatamente alle seguenti attività:

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 Altre attività di servizi per la persona (escluse 96.04.20 – 96.09.01 – 96.09.03)

SETTORE ECONOMICO AGRICOLTURA

IMPRESE:

ATECO 01, COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI;

ATECO 03, PESCA E ACQUACOLTURA;

ATECO 10, INDUSTRIE ALIMENTARI (esclusivamente per le imprese che trasformano e commercializzano materie prime agricole, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prodotti agricoli rientranti nel medesimo allegato);

ATECO 11, INDUSTRIA DELLE BEVANDE (esclusivamente per le imprese che trasformano e commercializzano materie prime agricole, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in prodotti agricoli rientranti nel medesimo allegato);

ATECO 55.20.52, Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

ATECO 56.10.12, Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.

- Investimenti nel settore della produzione agricola primaria (articolo 5 della l.r. 17/2016).
- Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE (articolo 6 della l.r. 17/2016), e nell'ambito delle attività connesse all'agricoltura primaria.
- Investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura (articolo 7 della l.r. 17/2016).

SETTORE PROPRIETARI DI ALPEGGI E MAYEN NON TITOLARI/CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE

Sono compresi nel presente settore i proprietari non titolari/conduttori di aziende agricole che effettuano:

- investimenti nel settore della produzione agricola primaria da parte di proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale;
- investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE da parte di proprietari di alpeggi o mayen ubicati nel territorio regionale.

I proprietari titolari/conduttori di aziende agricole che intendono effettuare investimenti su alpeggi e mayen devono presentare la domanda nel settore economico AGRICOLTURA.

SETTORE ECONOMICO PROPRIETARI E GESTORI DI RIFUGI ALPINI

Sono compresi nel presente settore economico i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), siano essi costituiti o meno in forma di impresa.